



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino

Telefono 019699010 ~ Fax 019699178

Pec: comune.orcofeglino@legalmail.it

P.IVA 00334250099

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di ORCO FEGLINO partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ACTS S.p.A. con una quota dello 0,008%;
2. Consorzio per la depurazione delle acque del savonese S.p.A. con una quota dello 0,01%

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ACTS S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

MOLINO Ettore – Presidente

MERIALDO Alberto – Vice Presidente

SPIRITO Valentina - Consigliere

Trattamento economico complessivo: Ettore Molino € 18.000,00

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 1.238.813,00 euro	- 211.438,00 euro	- 1.486.736,00 euro

TPL Linea s.r.l. (Trasporti Ponente Ligure) è la società generata dalla fusione per incorporazione delle società ACTS Linea S.p.A. e SAR TPL S.p.A. a seguito dell'approvazione, da parte delle rispettive assemblee dei soci, del percorso di unificazione delle sue società operative, il 30 dicembre 2009 è stata costituita TPL Linea s.r.l. tramite il conferimento delle azioni di ACTS Linea e SAR TPL S.p.A..

L'iter amministrativo si è concluso formalmente il 1° luglio 2010 con l'incorporazione dei due bracci operativi da parte di TPL Linea s.r.l. ed i soci della nuova società erano ACTS S.p.A., SAR S.p.A. e GTT S.p.A., dal 1° settembre 2013 ACTS S.p.A. ha incorporato SAR S.p.A. riducendo i soci di TPL Linea alle sole ACTS S.p.A. e GTT S.p.A.

SAR TPL S.p.A., società uni personale è stata costituita il 30 ottobre 2006 tramite conferimento di ramo d'azienda, dal 1° Novembre 2006 è subentrata a SAR S.p.A. nella gestione del trasporto pubblico locale.

ACTS S.p.A. è stata una società per azioni a capitale interamente pubblico, nata nel 2001 dal Consorzio ACTS. Dal 2003 l'esercizio del trasporto pubblico locale è stato trasferito alla neo costituita ACTS Linea S.p.A.

ACTS Linea S.p.A. era una società per azioni controllata da ACTS S.A., società a capitale interamente pubblico degli enti territoriali della Provincia di Savona che detenevano circa l'82% del suo capitale e partecipata per il residuo 18% da GTT S.p.A., società a capitale interamente pubblico in tale area metropolitana.

TPL Linea S.r.l. effettua sia servizi su linee urbane ed extraurbane sia servizi di linea suburbani ed extra urbani nell'ambito del bacino di traffico, all'interno della Provincia di Savona, denominato S+A. La quasi totalità dei servizi sono forniti con contratto di concessione (il più importante è quello stipulato con la Provincia di Savona). TPL Linea srl può effettuare servizi di noleggio autobus con contratto di natura privatistica che esulano dal contratto di concessione (c.d. "fuori-linea").

La rete dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ha un'estensione di oltre 1500 Km ed il parco veicoli è composto da circa 240 autobus con oltre 80 comuni serviti fra la Provincia di Savona ed il basso Piemonte.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della quota azionaria della ACTS S.p.a in quanto indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, perlomeno nel 2015.

Ovviamente anche la legge di stabilità 2015 offre poche risposte agli enormi problemi del servizio pubblico locale già di gran lunga il meno remunerativo tra i servizi pubblici locali. Lo stesso piano Cottarelli definisce il trasporto pubblico locale come un settore in costante perdita richiedente un elevato livello di compensazioni pubbliche.

In ogni caso è in corso una ulteriore rivisitazione dell'organizzazione del servizio del trasporto pubblico locale nel bacino savonese nelle more della quale occorre mantenere e garantire tale servizio ai cittadini.

L'onere complessivo gravante sul bilancio del Comune di ORCO FEGLINO per l'anno 2015, in base al contratto per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel "Bacino S: comprensorio A e S a titolo di contribuzione è pari a € 4.210,00.

2. Consorzio per la depurazione delle acque del savonese S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

FERRO Giovanni – Presidente

FERRARO Giancarlo – Vice Presidente

CORRADO Enrico - Consigliere

Trattamento economico complessivo: € 41.580,00

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 2

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
151.906,00 euro	133.005,00 euro	243.392,00 euro

L'adesione del Comune di Orco Feglino e del relativo comprensorio, incluso il Comune di Finale Ligure, risulta quale naturale conseguenza espansiva di un processo che ha avuto inizio nel 1971 momento in cui venne istituito tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, ai sensi del T.U. n. 383 del 3 marzo 1934, un Consorzio denominato "Consorzio per la depurazione delle acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti solidi", al quale vennero affidati lo studio, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione dei "principali collettori di convogliamento e smaltimento delle acque di scarico urbane e industriali nonché impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali" (cfr. art. 1 dello Statuto), nonché la promozione di tutti i necessari interventi per lo svolgimento del relativo servizio.

Successivamente, stante l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, le Amministrazioni interessate costituivano un nuovo "Consorzio" (ai sensi dell'art. 25 della richiamata previsione normativa), con i medesimi scopi di quello preesistente, ovvero gestire – in maniera coordinata tra i Comuni - il servizio pubblico della depurazione delle acque di scarico e servizi annessi. Tale Ente strumentale, dotato di

personalità giuridica, era anch'esso munito di un organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, con rappresentanza di tutti gli Enti. Inoltre, in forza dell'art 2 *bis* dello Statuto, al Consorzio era altresì conferita la possibilità di esercitare le funzioni di vigilanza in materia di scarichi e la potestà tributaria d'accertamento, liquidazione, e riscossione del canone per il servizio di depurazione.

In ossequio a vincolanti sopravvenienze normative (segnatamente artt. 113 e 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.), con atto pubblico del 14 gennaio 2009 a rogito Notaio Brundu di Savona, il Consorzio è stato trasformato ed è stata costituita la Società per Azioni "*Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese*", con sede in Savona, ad esclusivo capitale pubblico, con partecipazione totalitaria degli Enti pubblici territoriali locali del savonese, già facenti parte del Consorzio.

La Società è stata costituita, nel rispetto delle norme di legge vigenti a quel tempo (ed in particolare del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m. e, segnatamente, del suo art. 113, comma 5, lettera c, con le caratteristiche della Società assoggettata al controllo analogo): a) per l'assunzione ed il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del "*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico*"); b) per la possibile gestione di tutti i beni comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali, tra cui – per quanto qui di rilievo - i servizi di depurazione e smaltimento delle acque di scarico comunque pervenute agli impianti, i servizi idrici, i servizi di distribuzione acqua, il servizio di fognatura, il servizio di depurazione reflui, i servizi di igiene ambientale; c) per la gestione del servizio di depurazione (già svolto dall'originario "*Consorzio*") nonché delle altre attività (connesse ai servizi pubblici ambientali) che le siano affidate dagli Enti locali soci e/o dalle competenti autorità.

A seguito di stipula di protocollo d'intesa tra il Comune, il Consorzio e la Regione Liguria in data 9 aprile 2003, si procedeva alla realizzazione della tubazione e degli impianti necessari al collegamento di tutto il territorio comunale di Finale Ligure con l'impianto di Via Caravaggio, realizzazione cofinanziata con fondi comunitari.

Con la deliberazione n. 107 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Savona nella seduta del 2 settembre 2003 sono stati approvati i progetti definitivi relativi all'intervento di "Realizzazione della condotta fognaria di collegamento tra la rete di Finale Ligure ed il Depuratore di Savona ed il potenziamento dello stesso".

In data 18 luglio 2008, ultimate le opere di cui al punto precedente delle premesse, prendevano l'avvio i conferimenti dei reflui prodotti in tutto il territorio comunale.

L'assemblea degli azionisti della Società, riunita in seduta straordinaria, deliberava un aumento di capitale dedicato esclusivamente all'ingresso di nuovi soci riservando alla sottoscrizione del Comune di ORCO FEGLINO una quota di capitale di euro 2.708,00 (per un pari numero di azioni del valore nominale di euro uno ad azione).

Al fine di regolare i rapporti tra le Parti ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, si è proceduto alla sottoscrizione del relativo Contratto di servizio volto a disciplinare i rapporti giuridici e patrimoniali tra il Comune e la Società affidataria del servizio di depurazione delle acque reflue, anche confermando in capo al Comune, come già assicurato dalle previsioni statutarie, il controllo analogo previsto dall'art. 113, c. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di ORCO FEGLINO, con l'adesione alla compagine societaria, ha determinato la continuazione dell'attività già svolta dal cessato Consorzio a suo favore, consistente nella gestione del servizio di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, anche provenienti da impianti industriali, depurazione reflui, con possibilità di trattamento dei reflui anche per terzi ed essiccazione fanghi anche per terzi, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c), del D.Lgs n. 267 del 2000. Questo alla luce sia della necessità di assicurare la continuità della fornitura del servizio – invariato quanto all'oggetto.

La disposta prosecuzione era altresì conforme al "*Documento di indirizzo per la gestione del territorio e la definizione delle intese di cui all'art. 11 della legge Regionale 28 ottobre 2008, n. 39*", approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'"ATO rifiuti" savonese nella seduta del 9 dicembre 2008 e recepito dalla Provincia di Savona, con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 62 del 16 dicembre 2008.

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa opera

nell'ambito di 15 comuni disposti lungo l'arco di costa di circa 45 km delimitabile tra il comune di Finale e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova (tratto che corrisponde al 60% della costa dell'intera Provincia).

E' un comprensorio di circa 350 km quadrati che comprende: Varazze, Celle, Albissola Mare, Albisola Superiore, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale, Calice Ligure, Rialto, Orco Feglino e Vezzi Portio (serviti da 17 stazioni di pompaggio principali).

La storia della società in oggetto va letta in parallelo alla ridefinizione degli Ambiti Ottimali.

La legge 5/1/1994 n. 36 (Legge Galli), in seguito sostituita dal vigente D. Lgs. 152/2006, sanciva il nuovo approccio alla gestione dei servizi idrici di captazione, adduzione, distribuzione smaltimento e depurazione riuniti nel cosiddetto servizio idrico integrato; alle regioni spettava la delimitazione dei cosiddetti ATO, gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali era da perseguire la gestione unificata del servizio idrico integrato.

La Regione Liguria sceglieva quindi di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), di cui già alla Legge Galli, utilizzando il criterio della ripartizione per entità amministrative, per cui gli ATO corrispondevano territorialmente alle quattro province liguri; queste ultime avevano poi scelto la convenzione di cooperazione quale strumento contrattuale per regolare l'attività delle Autorità d'Ambito (AATO), in cui alle Province spettava il compito di coordinamento dell'autorità ed ai Comuni il compito decisionale, con diritto di voto nella Conferenza d'Ambito.

L'ambito territoriale ottimale savonese era stato determinato con deliberazione di Consiglio Regionale n.43/1997 ai sensi della L.R. n.43/1995; esso corrispondeva al territorio di competenza della Provincia Savona, costituito da 69 Comuni, per una superficie totale di 1544,5 kmq ed una popolazione di 272.528 abitanti al censimento ISTAT 2001.

Data la notevole differenza infrastrutturale sul territorio e su precisa richiesta della Conferenza d'Ambito la Regione aveva quindi consentito (nota prot. 97362/1337 del 4/6/2000) che l'ATO Savonese venisse suddiviso in comparti (comunque tutti soggetti al gestore unico del servizio, senza frammentazioni di gestioni), basati su limiti idrografico/idrogeologico/amministrativi: il Comparto Padano comprende tutti i Comuni appartenenti all'Autorità di Bacino del Po, quindi oltre lo spartiacque appenninico; il Comparto di Levante comprende i Comuni tra lo spartiacque padano, la Provincia di Genova e la dorsale della Caprazoppa (confine tra i Comuni di Finale e Borgio Verezzi); il Comparto di Ponente è compreso tra lo spartiacque padano, la dorsale della Caprazoppa e la Provincia di Imperia.

La L.R. 21/12/2012, n. 50 ha successivamente modificato l'articolo 5 della L.R. 29/12/2010, n. 23 recependo la cessazione (stabilita al 31/12/2012 dal D.L. n.216/2011) delle Autorità d'Ambito di cui già alla cosiddetta Legge Galli, affidandone in via transitoria le funzioni alle Province sino al 31/12/2013.

Alla L.R. 50/2012 hanno fatto seguito la Legge Regionale n. 1 del 24/2/2014, che ha operato la ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali e l'affidamento delle funzioni di Autorità d'Ambito, e la Legge n.56 del 7/4/2014, in base alle quali le funzioni di Autorità d'Ambito risultano in oggi confermate in capo alle province. I comuni della Provincia di Savona sono stati quindi riorganizzati dalla L.R. 1/2014 nell'ATO Centro Ovest 1 e nell'ATO Centro Ovest 2, trasferendo nell'adiacente ATO Ovest i servizi idrici dei Comuni di Andora, Stellanello e Testico.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, sia in relazione al tipo di servizio affidatole con il contratto di cui sopra in quanto indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sia in considerazione delle vicende legate alla definizione degli ambiti territoriali ottimali in corso di definizione da parte delle Autorità d'Ambito.